

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2025, n. 19-1652

Art. 25, commi 1, lettera b) e 4, lett. b) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii. Autorizzazione all'attribuzione in concessione gratuita alla omissis della omissis, con rispettivi manufatti e pertinenze, e del omissis. Spesa presunta di euro 25.000,00.



Seduta N° 109

Adunanza 06 OTTOBRE 2025

Il giorno 06 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

DGR 19-1652/2025/XII

OGGETTO:

Art. 25, commi 1, lettera b) e 4, lett. b) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii. Autorizzazione all'attribuzione in concessione gratuita alla omissis della omissis, con rispettivi manufatti e pertinenze, e del omissis. Spesa presunta di euro 25.000,00.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 23 del 1 ottobre 2020, riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità;
- la Carta Europea dello Sport, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1976, riconosce, tra l'altro, il ruolo dei pubblici poteri come complementare all'azione delle organizzazioni sportive, allo scopo di promuovere lo sport quale fattore per lo sviluppo umano;
- la Regione è proprietaria, in forza di atto a rogito notaio omissis, di immobili a vocazione sportiva destinati a uso pubblico, tra cui il omissis, che riveste l'interesse di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., come da decreto del Segretariato regionale per il Piemonte/Commissione regionale per il patrimonio culturale per il Piemonte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. omissis in data omissis e che ricomprende , fra gli altri, la omissis, con relative pertinenze e con il omissisomissisomissis, individuati al Catasto Terreni del Comune di omissis al Foglio omissis, particelle omissis, al Foglio omissis, particelle omissis e al Foglio omissis, particella omissis e al Catasto Fabbricati del Comune medesimo al Foglio omissis, particella omissis, particella omissis, e al Foglio omissis, particella omissis. Dall'istruttoria condotta dagli uffici del

Settore “Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro” della Direzione regionale “Risorse finanziarie e patrimonio” è emerso quanto segue:

- in esito a procedura di evidenza pubblica le strutture del *omissis* sono state attribuite in concessione alla *omissis*;
- in data *omissis* sono stati sottoscritti tra la Regione e la *omissis* i contratti di concessione *omissisomissisomissis*;
- la concessione di cui ai citati repertori aveva ad oggetto la realizzazione di un progetto per la valorizzazione degli immobili costituenti il *omissis*, progetto finalizzato ad assolvere il pubblico interesse *omissisomissisomissis*;
- la *omissis* è decaduta dalla qualifica di concessionaria del suddetto complesso immobiliare *omissisomissis*;
- *omissis*
- nonostante *omissis* formale intimazione di sgombero formalizzata dalla Regione *omissisomissisomissis*, come da documentazione agli atti, la *omissis* non ha ottemperato all'intimazione di sgombero e ha continuato a occupare *sine titulo* parte delle suddette strutture *omissisomissisomissis*;
- *omissis*
- *omissis*
- la Regione Piemonte, in vista dello sgombero *omissis* degli immobili di cui trattasi, rendendosi necessario organizzare una concessione di breve durata degli immobili stessi, per proseguire in tempi brevi con la realizzazione del progetto di pubblico interesse sopra indicato, *omissis*, ha provveduto ad avviare interlocuzioni con *omissis* per l'affidamento in concessione di breve durata della *omissis* per assicurarne l'immediata custodia e la gestione provvisoria al fine di garantire tempestivamente la realizzazione del progetto di interesse pubblico oggetto della concessione;
- *omissis*
- *omissis*
- al fine di salvaguardare adeguatamente le suddette strutture e di assicurare il raggiungimento delle suddette finalità è parso congruo e adeguato prevedere un periodo di durata della concessione di anni due, in linea con la previsione di cui all'art. 25, comma 2, del regolamento regionale n. 7/2015 del 23.11.2025 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali*” che dispone che di norma l'assegnazione in uso di beni regionali a titolo gratuito non possa avere una durata superiore ai cinque anni;
- solamente la *omissis*, con nota in data *omissis*, ha manifestato il proprio interesse all'assunzione in concessione della *omissis*, proponendo, fra le altre, quali possibili attività di svolgimento, *omissis*;
- l'art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte demanda alla Giunta regionale l'amministrazione del patrimonio e del demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- il comma 1 lett. b) dell'art. 25 del sopra richiamato regolamento regionale n. 7/2015 prevede, fra l'altro, che gli immobili di proprietà regionale possano, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di “attribuzione in uso gratuito” a favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa. Nel caso di soggetti aventi natura privatistica senza finalità lucrative deve esserne data preventiva comunicazione alla commissione consiliare competente;
- il comma 4, lett. b) del suddetto art. 25 prevede che possa farsi luogo ad “attribuzione in uso gratuito” di immobili regionali, fra gli altri, ai soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 del medesimo articolo, in considerazione della particolare rilevanza dei progetti promossi da detti

soggetti;

- la *omissis*, come attestato dal relativo Statuto, è *omissis* senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita da *omissis*;
- la *omissis* promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina *omissis*;
- la *omissis* riveste pertanto le caratteristiche previste dal comma 1, lett. b) dell'art. 25 del richiamato regolamento regionale per l'attribuzione in concessione gratuita delle strutture in questione, considerata altresì la particolare rilevanza del progetto sopra descritto che intende realizzare presso la *omissis*, secondo quanto stabilito dal comma 4, lett. b) del medesimo articolo, un progetto per la valorizzazione dei suddetti immobili *omissis*;
- l'attribuzione della concessione per la durata di due anni della *omissis*, alla *omissis*, individuata tenuto conto *omissis*, appare nell'immediato la soluzione più idonea ad assicurare la temporanea custodia e gestione delle strutture *omissis* in attesa di pervenire alla formalizzazione di un nuovo titolo d'uso di lungo periodo *omissis*, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- in considerazione della dichiarazione di interesse culturale di cui al decreto del Segretariato regionale per il Piemonte/Commissione regionale per il patrimonio culturale per il Piemonte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. *omissis* in data *omissis* in premessa richiamato, la *omissis* è ascrivibile ai beni del demanio storico-artistico, ai sensi del comma 2 dell'art. 822 del codice civile, che possono essere attribuiti in concessione a terzi;
- a riguardo delle concessioni amministrative di beni regionali, l'art. 4 del più volte richiamato regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii. prevede che possano essere disposte purché non pregiudichino stabilmente la destinazione pubblica del bene, dettagliando anche gli elementi che deve contenere il disciplinare (la convenzione) approvato con l'atto di concessione. Per l'individuazione degli elementi del disciplinare si fa espresso rinvio all'art. 4 citato;
- l'attribuzione in concessione per la durata di anni due, con affidamento diretto, delle strutture in questione, *omissis* alla *omissis*, che ne assicura, fra l'altro, la fruizione pubblica, senza previsione di canone, con l'obbligo di custodia, può pertanto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte, dall'art. 4 e dall'art. 25, commi 1, lett. b) e 4, lett. b) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., essere autorizzata, stante la natura e la rilevanza nazionale della *omissis*, tenuto conto anche della necessità di assicurare celermente la gestione del complesso e di *omissis*, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) la concessione di cui trattasi ha come oggetto le strutture sopra indicate ed è rivolta alla realizzazione del progetto per la valorizzazione dei suddetti immobili, finalizzato ad assolvere il pubblico interesse *omissis*. In particolare, oltre all'attività *omissis*, dovranno essere svolte dalla *omissis* presso le suddette strutture attività e iniziative di natura *omissis*, conformemente al progetto di massima di cui alla nota della *omissis* medesima, pervenuta il *omissis* e assunta al protocollo del Settore "Patrimonio immobiliare" al n. *omissis*, sopra richiamata;

b) la Convenzione che regolerà il rapporto di concessione tra la Regione e la *omissis* avrà durata di anni due decorrenti dalla data del verbale di consegna che verrà redatto tra la Regione Piemonte e la *omissis* medesima, fatte salve la possibilità di rinnovo e il recesso anticipato della Regione, con provvedimento motivato e senza obbligo di indennizzo, con preavviso scritto di almeno sei mesi, per preminenti motivi di interesse pubblico. La Federazione potrà richiedere la risoluzione della Convenzione in caso di impossibilità di esecuzione della prestazione per causa non imputabile alla medesima, ai sensi dell'art. 1256 del codice civile;

c) la *omissis* dovrà provvedere alla custodia e alla gestione delle strutture di cui trattasi, che dovrà mantenere in stato di efficienza e sicurezza, e alla *omissis*;

d) la concessionaria dovrà altresì provvedere al pagamento delle utenze con intestazione a proprio nome e proprie spese di tutti i contratti di fornitura relativi a servizi idrici, energia elettrica e riscaldamento, al servizio telefonico e alla rete internet;

e) la concessionaria dovrà rispettare le prescrizioni, impartite dal Segretariato regionale del MiC in sede di rilascio dell'autorizzazione alla precedente concessione, vincolanti anche per la nuova

concessionaria in relazione agli obblighi dalla medesima assunti con la citata Convenzione;

f) La *omissis* potrà stabilire tariffe e prezzi sia per *omissis*, sia per le attività *omissis*, regolamentando direttamente i relativi rapporti con i fruitori, rimanendo la Regione estranea a detti rapporti, purché tutte le attività svolte dalla medesima presso la struttura non abbiano fini di lucro. Pertanto, stante la natura della *omissis* di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato senza finalità lucrative, i proventi che ne derivino, eventualmente eccedenti i costi delle attività, dovranno essere destinati alle attività interne della struttura o al miglioramento della stessa;

g) sono vietati la subconcessione e la cessione della Convenzione, come pure la cessione, anche temporanea e sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, della gestione degli immobili in concessione. La *omissis* potrà tuttavia svolgere anche indirettamente le attività previste, rimanendo la *omissis* medesima responsabile nei confronti della Regione dell'adempimento degli obblighi che assumerà con la sottoscrizione della Convenzione;

h) in considerazione degli oneri a carico della *omissis* per l'attuazione del suddetto progetto e della limitata durata temporale della Convenzione, sono a carico della Regione la manutenzione ordinaria e straordinaria, edile e impiantistica degli immobili in esame. La concessione è assentita a titolo gratuito, ai sensi del citato comma 4, lett. b) dell'art. 25 del citato regolamento regionale. Nessun corrispettivo sarà dovuto dalla Regione alla *omissis* per la custodia e la gestione delle strutture e delle attività correlate, i cui costi saranno coperti dai proventi della gestione stessa e delle attività ivi svolte. E' fatta salva la possibilità della *omissis* di richiedere e usufruire di contributi e agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie per il sostegno delle attività riconducibili ai propri fini statuari, mediante la partecipazione ad appositi bandi, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e amministrative relative agli stessi;

i) per quanto non qui espresso si rimanda all'art. 4 del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii. Dato atto che della proposta di concessione gratuita alla *omissis* della *omissis*, oggetto del presente provvedimento, per le finalità sopra esposte, è stata data comunicazione il *omissis* alla prima Commissione consiliare, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale sopra richiamato.

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, si ritiene pertanto di:

- autorizzare, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c), dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 25, commi 1, lett. b) e 4, lett. b) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., l'attribuzione in concessione per la durata di anni due, a titolo gratuito, alla *omissis* della *omissis*, individuati al Catasto Terreni del Comune di *omissis* al Foglio *omissis*, particelle *omissis*, al Foglio *omissis*, particelle *omissis* e al Foglio *omissis*, particella *omissis* e al Catasto Fabbricati del Comune medesimo al Foglio *omissis*, particella *omissis*, particella *omissis*, e al Foglio *omissis*, particella *omissis* nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto degli indirizzi di cui sopra;
- demandare al Dirigente del Settore "Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro" della Direzione regionale "Risorse Finanziarie e Patrimonio" l'adozione degli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione e la sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Piemonte e la *omissis*, previa approvazione con determinazione dirigenziale del relativo schema.

Dato atto che i costi a carico della Regione derivanti dalla presente deliberazione, relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili in esame, pari presuntivamente a complessivi euro 25.000,00, trovano copertura per gli importi annuali presuntivamente quantificati di euro 5.000,00 per il 2025 e di euro 10.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027 o.f.c., nei limiti dei fondi impegnati (impegni 910/2025 e 189/2026), prenotati (prenotazioni 192/2026 e 113/2027) e disponibili alla data del presente provvedimento sui capitoli di spesa 129879/2025, 129879/2026 e 129879/2027, capitoli inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie (L.R. n. 2 del 27.02.2025, art. 2, comma 1 lettera n, allegato n. 12).

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione

finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 25.000,00, come sopra presuntivamente stimato, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 succitata.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c), dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 25, commi 1 e 4, lett. b) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., l'attribuzione in concessione a titolo gratuito, alla *omissis*, della *omissis*, individuati al Catasto Terreni del Comune di *omissis* al Foglio *omissis*, particelle *omissis*, al Foglio *omissis*, particelle *omissis* e al Foglio *omissis*, particella *omissis* e al Catasto Fabbricati del Comune medesimo al Foglio *omissis*, particella *omissis*, particella *omissis*, e al Foglio *omissis*, particella *omissis*, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con custodia e gestione degli stessi, per la durata di anni due e nel rispetto degli indirizzi di cui sopra;
- di demandare al Dirigente del Settore "Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro" della Direzione regionale "Risorse Finanziarie e Patrimonio" l'adozione degli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione e la sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Piemonte e la *omissis* previa approvazione con determinazione dirigenziale del relativo schema;
- i costi a carico della Regione derivanti dalla presente deliberazione e relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili sopra indicati, presunti in complessivi euro 25.000,00, trovano copertura per euro 5.000,00 per il 2025 e per euro 10.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027 o.f.c., nei limiti dei fondi impegnati (impegni 910/2025 e 189/2026), prenotati (prenotazioni 192/2026 e 113/2027) e disponibili alla data del presente provvedimento sui capitoli di spesa 129879/2025, 129879/2026 e 129879/2027, capitoli inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie (L.R. n. 2 del 27.02.2025, art. 2, comma 1, lettera n, allegato n. 12);
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.